

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 521**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MASCIONI, CALVI e BASTIANONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001**

—————

**Norme a sostegno della Fondazione Rossini Opera Festival**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Sin dal 1980 il Comune di Pesaro, in omaggio al genio musicale del suo concittadino Gioachino Rossini ed al fine di favorire la conoscenza e la diffusione della sua opera, ha promosso una annuale manifestazione lirica denominata «Rossini Opera Festival».

La legge 12 agosto 1993, n. 319, («Norme a sostegno del Rossini Opera Festival») per assicurare la realizzazione del Festival e per garantirne la continuità, aveva previsto lo stanziamento di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Nel 1994, al fine di dare una diversa veste giuridica alla manifestazione, divenuta ormai famosa in tutto il mondo per il livello artistico raggiunto, è stata costituita la «Fondazione Rossini Opera Festival».

Successivamente con la legge 1° dicembre 1997, n. 420, («Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali») è stata istituita, presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali con il compito di individuare e finanziare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza. La legge stanziava alla «Fondazione Rossini Opera Festival» di Pesaro la somma di 3 miliardi di lire.

Il presente disegno di legge, allo scopo di garantire che il Festival possa continuare a svolgersi nel rispetto di un'importante ed ormai consolidata tradizione, prevede lo stanziamento di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Rossini Opera Festival e di garantirne la continuità, è assegnato alla Fondazione Rossini Opera Festival un contributo di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali i bilanci preventivo e consuntivo deliberati dagli organi di amministrazione competenti.

### Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

